

## **FASE PRECONCORDATARIA E REITERAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO.**

### **Il caso:**

Una società in liquidazione proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la decisione presa dal Tribunale partenopeo circa la dichiarazione di fallimento della stessa società.

In particolare, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società, su ricorso avanzato da un creditore, previo respingimento di due diverse domande di ammissione alla procedura concordataria proposte dalla società debitrice.

La prima domanda, presentata ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., veniva dichiarata inammissibile considerato l'infruttuoso decorso del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione prevista dalla legge. La seconda domanda, invece, proposta ai sensi dell'art. 161, co.1, l.f. e depositata prima dell'udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità del primo ricorso, veniva dichiarata improcedibile, tenuto conto della strumentalità della medesima al fine di procrastinare la dichiarazione di fallimento anziché regolare la crisi di impresa.

La società, proponeva quindi reclamo avanti la Corte d'Appello di Napoli lamentando, da un lato, la non perentorietà del termine per presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla legge; dall'altro lato, che la motivazione assunta dal Tribunale circa l'improcedibilità del secondo ricorso *ex art. 161, co. 1, l.f.*, presentato dalla società, non poteva essere fondata su un preteso abuso del diritto da parte del debitore.

La Corte d'Appello, rigettava il reclamo e confermava la decisione del Tribunale partenopeo.

La società proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 161, l.f., ritenendo errata l'interpretazione dei giudici del merito circa la perentorietà del termine previsto dall'ultimo comma della norma sopra citata, nonché la dichiarata pretestuosità della seconda domanda di concordato, nella quale veniva riscontrato l'abuso di diritto affermato dalla Corte d'Appello.

## **La decisione:**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6277, depositata lo scorso 31 marzo 2016, nel rigettare il ricorso proposto dalla società, ha avuto modo di esprimersi circa due importanti profili della procedura concordataria.

In primo luogo, la Corte è intervenuta affermando che, in presenza di un concordato preventivo con riserva (*ex art. 161, co. 6, l.f.*), il termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione prevista dalla legge, ha carattere perentorio e ha natura decadenziale. E, pertanto, una volta scaduto il suddetto termine, la domanda di concordato in bianco deve essere dichiarata inammissibile.

In secondo luogo, la Suprema Corte -tenuto conto del principio sopra citato- ha evidenziato come, una volta scaduto detto termine, al debitore è riconosciuta la facoltà, anche in pendenza dell'udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità o per l'eventuale esame di istanze di fallimento, di presentare una nuova domanda di concordato *ex art. 161, co. 1, l.f.*, dalla quale, tuttavia, dovrà desumersi "*l'inequivoca volontà del proponente*" di rinunciare alla prima domanda di concordato avanzata e sempre che tale ricorso non si traduca in un abuso dello strumento concordatario il quale, a giudizio della Suprema Corte, ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e del principio di lealtà processuale, si utilizzano gli strumenti processuali per perseguire finalità diverse da quelle ravvisate dall'ordinamento.